

N. 008/2020 / CIRCOLARE / Prot 08.20 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

10 gennaio 2020

Alle aziende associate

BUONI PASTO PIÙ FAVOREVOLE DAL 2020 IL REGIME FISCALE PER QUELLI ELETTRONICI

Dal primo gennaio 2020 i buoni pasto elettronici saranno molto più convenienti rispetto a quelli cartacei. Le nuove soglie di esenzione contenute nella legge di bilancio, prevedono infatti un limite giornaliero non tassabile di 8 euro per i buoni digitali e di 4 euro per quelli in formato cartaceo.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, diminuisce l'importo non soggetto a tassazione ed a contribuzione dei buoni cartacei dagli storici 5,29 euro a 4 euro ed al contempo aumenta quello non imponibile in capo al lavoratore da 7 ad 8 euro per i buoni in forma elettronica.

Rimangono invariate invece le regole relative alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In questi casi resta ferma la soglia di non imponibilità fino a 5,29 euro al giorno e quindi, di fatto, viene differenziato il trattamento delle indennità sostitutive (denaro in busta paga) rispetto alle prestazioni sostitutive (buoni pasto) rese in formato cartaceo.

Inoltre non si registrano modifiche sulla possibilità di istituire mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, la cui disciplina peraltro, non prevede limiti fiscali sul costo per coperto.

Per quanto riguarda i titolari-utilizzatori dei buoni, il decreto n. 122/2017 del Ministero dell'Economia fa riferimento ai prestatori di lavoro subordinato ed ai collaboratori. In pratica la platea dei beneficiari è ampia e possono fruirne tutti i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato come i tirocinanti, gli stagisti, gli amministratori delle società (se i relativi compensi sono inquadrabili nei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all'art. 50, lettera c-bis del Tuir).

Il regime di favore per i buoni pasto è assicurato se l'erogazione riguarda la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi (circolare Agenzia delle Entrate n. 188/E del 1998).

Nel caso in cui i buoni abbiano un valore facciale superiore ai limiti fiscali, l'importo imponibile ai fini Irpef e contribuivi sarà solo per la parte eccedente la soglia.

Ciò potrà accadere ad esempio per i tagliandi cartacei da 5,29 euro maturati a partire dal 01-01-2020 e distribuiti dal datore di lavoro come residuo dei blocchetti già acquistati e ancora da smaltire.

Per i buoni cartacei ed elettronici erogati entro il 12 gennaio 2020, ma relativi al 2019, si ritiene siano validi i vecchi limiti (rispettivamente di 5,29 euro per i buoni cartacei e di 7 euro per quelli elettronici).

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

